

## L'EVOLUZIONE GIURIDICA DEL PLAGIO NELLA NORMATIVA ITALIANA E SAMMARINESE

di

*Elga Marvelli, Maria Sciarrino*

*“Ubi dubium, ibi libertas” (Proverbio latino)*

Come accertato dalle indagini storiche e riportato dagli antichi scrittori latini, il termine «plagio» deriva verosimilmente dall'aggettivo greco *πλάσιος*, che significa «obliquo, tortuoso, astuto», sebbene taluni Autori lo riconducano al verbo *πλάζω*, «batto, spingo, fuorvio» e, per estensione, anche «sottraggo» (Molè, 1982). Le prime notizie relative alla sua diffusione nel linguaggio giuridico risalgono al III° sec. a.C., quando viene impiegato per indicare la condotta illecita di impossessamento e di commercio di un uomo libero o di uno schiavo altrui. Nel diritto romano designa l'azione delittuosa di colui che, dolosamente<sup>1</sup>, si impossessi, trattenga o faccia oggetto di transazione economica un uomo libero o assoggettato alla schiavitù altrui.

Nel corso dei secoli, il contenuto lessicale del termine si evolve progressivamente, identificando differenti fattispecie criminose. Si pensi all'uso, in senso figurato, compiuto da Marziale [*Epigr.*, 1, 52,: (...) *impones plagiaro pudorem*] - laddove paragona la falsa attribuzione di opere letterarie altrui all'illecito assoggettamento di schiavi altrui al proprio servizio<sup>2</sup> - generando un significato traslato rispetto a quello originario, che sopravvive negli idiomi moderni: «(v. l'italiano plagio, il francese *plagiat*, l'inglese *plagiarism*, il tedesco *Plagiat*) indicante l'azione di farsi credere autore di prodotti dell'ingegno altrui e quella di riprodurli fraudolentemente» (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Trattasi di un'accezione analoga a quella integrante la fattispecie del c.d. plagio letterario, contemplata, nella legislazione italiana, dagli artt. 61 e 62 della legge 18 marzo 1996, n. 562.

È la *Lex Fabia* - di autore incerto e databile tra la fine del III° e l'inizio del II° sec. a.C. - a riunire, sotto la denominazione di «plagio», specifiche condotte di reato, delineando un'incriminazione autonoma, distinta da quella del furto e da altri reati analoghi in ragione della peculiarità dei suoi elementi costitutivi. In ossequio all'etimologia originaria, essa punisce la condotta consistente nel trattenere dolosamente un uomo libero, ingenuo o liberto o nel renderlo oggetto di negozi giuridici quali vendita, donazione o permuta. Il *crimen plagii* si sostanzia, dunque, nell'esercizio abusivo di una *potestas* dominicale su un cittadino romano o su un liberto, essendo irrilevanti le modalità attuative dell'abuso. Secondo taluni Autori, detta figura di reato contemplerebbe, altresì, l'azione dolosa di colui che induce lo schiavo a fuggire dal proprio padrone, sebbene le opinioni in merito siano discordanti (Molè, 1982).

<sup>1</sup> Il dolo è sempre l'elemento soggettivo insito in tutte le forme di plagio come ritiene, pressoché costantemente, la dottrina (Molè, 1982, p. 118, n. 1).

<sup>2</sup> Marziale fa riferimento ad un poetaastro, tale Fidentino (*Epigr.*, 1, 29-30) colpevole di essersi appropriato malamente dei suoi versi, i quali appaiono, pertanto, plagiati ossia fatti schiavi (Lemme, 1990).

La disciplina giuridica è assai severa: dalla pena pecuniaria fissa di 50.000 sesterzi a carico dell'autore del *plagium* e del suo eventuale correo (Ulp., *Coll.*, 14, 3, 4 e 5) al successivo inasprimento della sanzione in epoca imperiale, quando i plagari delle classi più abbienti subiscono la confisca della metà del patrimonio e gli *humiliores* «la condanna *ad metalla* o il supplizio della croce» (Molè, 1982, pp. 119-120). Peraltro, dall'interpretazione di un passo della relazione del giurista Paolo – avente ad oggetto la riforma, attribuita a Caracalla, che segna il mutamento di specie delle misure sanzionatorie – si evincerebbe l'esercizio di un potere discrezionale del giudice nella graduazione della pena, in rapporto alle circostanze del reato. In età giustiniana, il regime del plagio si mantiene sostanzialmente invariato rispetto alla legislazione anteriore, quando la pena capitale è, di fatto, riservata alle ipotesi più gravi (*Inst.*, 4, 18, 10); differenziazione verosimilmente riconducibile alla distinzione, introdotta da Costantino, tra ipotesi plagiarie aventi ad oggetto uomini liberi o schiavi altrui (Molè, 1982).

Il significato tecnico del termine si mantiene costante nel diritto barbarico e nelle fonti giuridiche medioevali, designando l'atto di colui che assoggetta illegittimamente un essere umano ad un regime di schiavitù o lo trasferisce altrove contro la sua volontà, rendendolo oggetto di negozi giuridici di varia natura. Crimine di particolare gravità, è represso con pene severissime, come testimoniano la *Lex Salica* del V° e del VI° sec. e la *Lex Frisionum* dell'VIII° sec., che equiparano il plagio di nobili e di uomini liberi all'omicidio, assoggettandolo sostanzialmente alla medesima disciplina<sup>3</sup>. Detto significato persiste anche nel diritto intermedio e fino agli albori dell'epoca moderna, afferendo all'istituto giuridico della schiavitù inteso come stato della creatura umana non avente personalità giuridica. La sua repressione mira, infatti, a proteggere il diritto di proprietà del padrone dello schiavo nonché a colpire la riduzione in schiavitù, o in condizione di fatto analoga, di un uomo libero (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Si dovranno attendere gli eventi della Francia rivoluzionaria e la Convenzione Internazionale di Saint-Germain del 1919 - che sancirà il carattere illecito della schiavitù in tutte le sue declinazioni - per assistere alla metamorfosi della natura giuridica della fattispecie plagiarica: da delitto contro la proprietà di esseri umani a delitto contro la libertà individuale.

Alla maggior parte delle legislazioni italiane preunitarie sono estranee norme che puniscano la schiavitù e il commercio di schiavi, essendo sanzionata unicamente la riduzione di fanciulli e di uomini liberi in condizioni di servaggio. Parzialmente diversa la condizione degli Stati assoggettati al dominio napoleonico, poiché il Codice penale francese del 1810 – sebbene non utilizzi il termine *plagiat*, peraltro diffuso nel linguaggio forense – sanziona una pluralità di condotte che contemplano l'arresto illegale e il sequestro di persona (artt. 341–344); il rapimento, la sottrazione e la sostituzione di minore, il trasferimento illegale di minori, l'esposizione e l'illegale abbandono in ospizio di un minore di 7 anni (artt. 344–355). Disciplina analoga quella contenuta nel «Codice per lo Regno delle Due Sicilie» del 1819, che contempla la categoria dei delitti contro l'asservimento di persone, così come la legislazione pontificia dell'epoca, che

<sup>3</sup> Si vedano anche il cap. 78 dell'Editto di Teodorico del VI° sec. e la *Lex Visigothorum* del V° e VI° sec., che prevede gravi sanzioni personali e patrimoniali a carico di uomini liberi e di servi che abbiano plagiato uomini liberi o servi altrui.

punisce severamente anche l'ingaggio e l'arruolamento di sudditi pontifici per assoggettarli al servizio militare di sovrani stranieri<sup>4</sup>. Nessuna delle predette incriminazioni, tuttavia, viene identificata con la *rubrica legis* di «plagio».

La sola legislazione italiana preunitaria ad impiegare il termine «plagio» con una specifica valenza giuridica è il Codice penale del Granducato di Toscana del 1853, il quale punisce con la pena detentiva colui che si sia ingiustamente impadronito di una persona contro la sua volontà o di un infraquattordicenne, seppure consenziente (art. 358). La pena è aumentata qualora la vittima sia stata consegnata ad un «servigio estero militare o navale» o sia stata ridotta in schiavitù. A commento dell'articolo, il Carrara fornisce una nozione di plagio che verrà frequentemente richiamata in dottrina ed accolta da larga parte della giurisprudenza anteriore agli anni Ottanta del secolo scorso, definendo il medesimo in termini di violenta o fraudolenta abduzione di un uomo per farne lucro o per fine di vendetta. Della stessa opinione anche il Puccioni, che ravvisa gli estremi del delitto di plagio nella violazione della libertà personale dell'individuo; nella modalità violenta o fraudolenta con la quale la condotta viene posta in essere in danno di colui che esercita la potestà sulla vittima; nella finalità lucrosa della condotta plagiaria (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96).

La tutela penale dello *status libertatis* nel Codice Zanardelli del 1889 è racchiusa nella previsione contenuta nell'art. 145, che punisce con la pena della reclusione da dodici a venti anni chiunque riduca taluno in schiavitù o in una condizione ad essa analoga. La norma, inserita nel capo relativo ai «Delitti contro la libertà individuale» (artt. 145-156), figura come «plagio» sia nelle rubriche ufficiali del progetto sia in varie edizioni del codice. Secondo la migliore dottrina (Lemme, 1990), gli antecedenti storici di tale disposizione andrebbero individuati nella normativa internazionale in materia di schiavitù sviluppatasi in Europa a far data dal Congresso di Vienna del 1815, parallelamente all'abolizione dello stato servile negli ordinamenti giuridici extraeuropei. In un tale clima di fermento giuridico e culturale, l'inserimento della fattispecie plagiaria risponderebbe ad un duplice intento, ravvisabile nell'adempimento dell'ordinamento italiano ad un impegno internazionale e nella riaffermazione della sua vocazione libertaria e progressista.

La previsione codicistica del 1889 presuppone un'attività umana esclusivamente fisica, il cui risultato si sostanzia nel porre il soggetto passivo in una condizione materiale di dipendenza altrui senza, tuttavia, privarlo della condizione giuridica di uomo libero (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Inoltre, l'esplicito riferimento alla «condizione analoga alla schiavitù» sembra porre seri problemi interpretativi già ai commentatori dell'epoca circa l'intento del legislatore di accomunare, alla servitù di diritto – coincidente con la privazione totale della capacità giuridica e dello *status libertatis* – la servitù di fatto, condizione nella quale la vittima appare totalmente impedita nel concreto esercizio dell'una e dell'altro, benchè entrambi formalmente integri (Lemme, 1990).

Il Codice penale italiano del 1930 (c.d. Codice Rocco) impiega il termine «plagio» in un'accezione del tutto inedita rispetto alla codificazione precedente. Il nuovo codice, infatti, pur confermando la collocazione della fattispecie

---

<sup>4</sup> Allo stesso modo, anche il Codice penale degli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820); il Codice criminale degli Stati Estensi (1855) e il Codice penale sardo (1859).

plagiaria nell'ambito dei delitti contro la libertà individuale, ne riformula il contenuto rispetto all'analoga incriminazione dello Zanardelli<sup>5</sup>. L'art. 603 recita testualmente: «*Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da 5 a 15 anni*». Del lungo e travagliato dibattito che impegna la Commissione parlamentare in ordine all'opportunità di mantenere inalterato l'impianto normativo precedente rimane traccia nei lavori preparatori del codice Rocco. Il timore, diffuso tra i commissari e condiviso dai rappresentanti delle più prestigiose commissioni dell'Avvocatura del tempo, è che l'impiego di termini legislativi antichissimi per designare *ex novo* istituti sino ad ora sconosciuti generi confusione, alimentando una pericolosa indeterminatezza normativa<sup>6</sup>. La questione, che si traduce nella votazione di un ordine del giorno con cui si sollecita la fusione delle due fattispecie della «Riduzione in schiavitù» (art. 600) e del «Plagio» (art. 603) in un unico articolo, viene risolta dal Guardasigilli ignorando l'esito della consultazione. L'argomentazione addotta nella relazione al progetto definitivo richiama «*il vantaggio indiscutibile della chiarezza e (...) la considerazione che trattasi di figure delittuose distinte*», come recita la Relazione al progetto del codice penale del 1930 (citata in Lemme, 1990).

La scelta del legislatore di rielaborare la tutela penale dello *status libertatis* – introducendo una previsione specifica accanto alla disciplina repressiva di qualsiasi posizione dominante correlata a quella servile (artt. 600-602) - è motivata dalla volontà di superamento della *querelle* sorta intorno all'art. 145 del Codice precedente, tesa a stabilire se per «schiavitù o altra analoga condizione» sia da intendere schiavitù come condizione di diritto, ovvero anche di fatto. L'analisi di Lemme (1990, p. 2) esprime compiutamente quanto accadrà nell'evoluzione giurisprudenziale del trentennio successivo all'entrata in vigore del Codice Rocco: «*che la nuova incriminazione si riferisca alla schiavitù di fatto, in contrapposizione a quella "di diritto" prevista negli artt. 600-602, (è) pacificamente accettato dai primi interpreti del nuovo codice, che, del resto, (sono) fortemente orientati in tal senso anche dalla relazione ministeriale al progetto del codice penale*».

In virtù della novella legislativa, il plagio acquisisce una configurazione autonoma, parallela rispetto alla fattispecie della riduzione in schiavitù e qualificata dalla soppressione della libertà individuale indotta dal totale stato di soggezione della vittima. Tale soppressione deve ravvisarsi ogni qual volta si assista alla negazione della personalità della vittima, non essendo necessario, ai fini del perfezionamento del fatto reato, il completo annullamento di tutte le manifestazioni esplicative della libertà individuale. Da ciò discende l'impossibilità di escludere il plagio qualora alla vittima residui una qualche libertà di locomozione, di corrispondenza epistolare con terzi *et similia*. In proposito, si ipotizza l'identità materiale tra riduzione in schiavitù e plagio, stante la diversità delle due fattispecie solo in relazione al risultato: riduzione in condizione giuridica servile vs. riduzione in condizione di fatto servile (Manzini, 1964).

Alla sufficiente chiarezza in ordine al risultato dell'azione criminosa corrisponde una palese ambiguità sul versante delle modalità, penalmente apprezzabili, di conseguimento del risultato medesimo. Non a caso, la maggior parte della

<sup>5</sup> La disposizione già contenuta nell'art. 145 viene rubricata, nel Codice Rocco, «Riduzione in schiavitù» e inserita nell'art. 600, pur corrispondendo pedissequamente alla formulazione originaria prevista dallo Zanardelli.

<sup>6</sup> «La disposizione appare un po' troppo vaga e indeterminata, poiché l'espressione "sottoporre al proprio potere" potrebbe dar luogo a interpretazioni eccessive e pericolose», come si legge nei Lavori preparatori del codice penale del 1928 (citati in Lemme, 1990).

dottrina che si cimenta nell'attività interpretativa della norma, nel suo primo trentennio di vita, abbraccia la nozione di reato a forma libera<sup>7</sup> proposta dal Manzini (1964). L'incertezza esegetica che investe la fattispecie non manca di manifestarsi nelle pronunzie giurisprudenziali, tutte di segno assolutorio, con formula «perché il fatto non sussiste», «perché il fatto non costituisce reato» oppure perché il fatto non integra gli estremi del plagio, dovendo essere diversamente rubricato. In questa prima fase, dottrina e giurisprudenza sono pressoché concordi nel privilegiare un'interpretazione teleologica della norma, che individua l'elemento distintivo, soprattutto rispetto al sequestro di persona *ex art. 605 c.p.*, nello scopo di porre la vittima al servizio del plagiante, traendone un lucro o un profitto di altra natura. Il problema della materialità del fatto punibile viene, sostanzialmente, eluso (Lemme, 1990).

Le incertezze in ordine all'elemento materiale del reato – *i.e.* padronanza corporea o padronanza psichica esercitata sulla vittima - non consentono di pervenire ad un'interpretazione concreta ed univoca della formula normativa dell'art. 603 c.p., almeno fino alla pronunzia della Cassazione del 1961. La svolta avviene quando la Suprema Corte, accogliendo un ricorso per carenza di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dichiara espressamente la natura psichica del reato e dei suoi elementi costitutivi. La massima della sentenza di legittimità recita, infatti: «*il reato di plagio consiste nella instaurazione di una assoluta soggezione psicologica del soggetto passivo al soggetto attivo in modo che il primo venga sottoposto al potere completo del secondo, con quasi integrale soppressione della libertà e dell'autonomia della persona*» (Cass. pen., sez. II°, 26 maggio 1961, p. 151). La sussistenza dell'elemento materiale del reato deve desumersi dalla natura della relazione psichica tra i due soggetti, da accertarsi mediante un'accurata indagine sulle condizioni psichiche della vittima piuttosto che sulle sue «condizioni materiali di vita», le quali assumono valore di «mero riscontro indiziario». I presupposti di una siffatta presa di posizione andrebbero rinvenuti nell'evoluzione del contesto socio-culturale italiano del dopoguerra, unitamente alla diffusione dei primi studi sui diritti della personalità e ai timori in ordine all'impiego di nuove tecniche di persuasione di massa (Lemme, ?, p. 3).

L'inedito orientamento giurisprudenziale trova concreta applicazione nell'unica sentenza di condanna per il reato di plagio, pronunciata dalla Corte di Assise di Roma il 14 luglio 1968 a carico del filosofo Aldo Braibanti<sup>8</sup>. Confermata in appello e in Cassazione, è stata ribadita in altre due pronunce della Suprema Corte di poco successive (citare in Lemme, 1990, p. 3). Le motivazioni addotte dal giudice di merito, e riaffermate da quello di legittimità, chiamano in causa l'elemento del dominio psichico sulla vittima, al quale può eventualmente – e non già necessariamente – accompagnarsi una signoria materiale e corporale sulla medesima, tale da comportare la negazione della sua personalità a seguito della soppressione delle manifestazioni essenziali dello *status libertatis*. In merito all'azione del plagiante, questa può esplicarsi con qualsiasi mezzo, anche di natura psichica, in grado di annullare totalmente la libertà del soggetto di autodeterminarsi: «*nel plagio, pertanto, non è il corpo che si piega alla forza fisica, ma sono la mente e l'anima,*

<sup>7</sup> Trattasi di tipologie delittuose caratterizzate dalla mancata definizione aprioristica delle modalità lesive del bene protetto. Il ricorso a tale tecnica di incriminazione consente di apprestare una tutela assai estesa del medesimo, in ragione della sua importanza, sanzionandone tutte le possibili modalità di aggressione.

<sup>8</sup> L'imputato era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di plagio continuato in danno di due giovani amici che, secondo l'accusa, erano stati da lui completamente soggiogati nell'ambito di una relazione omosessuale.



*asservite al volere altrui, svuotate della propria personalità, che non hanno pensieri ed emozioni proprie»* (Corte App. Roma, 28 novembre 1969, p. 2).

La pronuncia suscita numerose polemiche, non solo in ambito medico-forense ma anche nella stampa non specializzata (Moravia, 1969) e nell'opinione pubblica, alimentando il dubbio che il biasimo, implicito nella sentenza di condanna, si appunti sulle tendenze omosessuali e sulle idee anarchiche dell'imputato. Si afferma, inoltre, come nelle relazioni interpersonali sia di frequente riscontro l'instaurarsi di condizioni di sudditanza psichica mediante la semplice suggestione (Corte Ass. Roma, sez. I<sup>o</sup>, 14 luglio 1968). Le posizioni del dibattito dottrinario dell'epoca vengono magistralmente riassunte nella monografia di Flick (1972), nella quale l'illustre giurista propone una ricostruzione del plagio in una prospettiva psicologica che valorizza la funzione di presidio della libertà morale, cui la fattispecie incriminatrice può validamente assolvere.

A partire dal 1969, la discordanza delle posizioni relative alla concreta applicazione dell'art. 603 c.p. si manifesta sul versante dell'analisi oggettiva della condotta illecita, giustificando il frequente ricorso alle acquisizioni psichiatriche, peraltro non ancora pacifiche, in tema di persuasione, suggestione e soggezione psichica. In particolare, la difficoltà di distinguere, sul piano giuridicamente rilevante, tra attività di persuasione e attività di suggestione deriverebbe non solo dalla valutazione dell'intensità dell'attività psichica dell'agente, bensì dalle caratteristiche individuali del soggetto passivo, soprattutto in termini di suggestionabilità, come i contributi in tema di condizionamento mentale ampiamente dimostrano. Pertanto, la qualificazione dell'attività psichica, persuasiva o suggestiva, deve ritenersi dubbia e affidata all'arbitrio giudiziale (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96). Ciò comporta incertezza in ordine alle modalità esecutive dell'azione plagiante, al loro accertamento, alla continuità della predetta quale requisito di permanenza del reato<sup>9</sup> e al carattere duraturo dei suoi effetti. Gli unici elementi certi attengono alla struttura del reato (a forma libera); alla natura, anche psichica, dell'attività del plagiante nonché all'effetto della medesima, consistente nella riduzione della vittima in totale stato di soggezione e non già in stato di incapacità di intendere e di volere *ex art.* 613 c.p. Quanto all'elemento psichico, si tratterebbe di un delitto a dolo generico<sup>10</sup>.

L'indeterminatezza della fattispecie normativa del plagio si ripropone, con rinnovato vigore, in occasione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p. in relazione agli artt. 21 e 25 Cost., sollevata dall'Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma con ordinanza del 2 novembre 1978. *«I problemi (sono) quelli di sempre (...): indeterminatezza dello stato di soggezione e, quindi, contrasto con l'art. 25 Cost.; pericolo che la norma, nella nuova "ampiezza", (possa) tramutarsi in uno strumento di repressione del dissenso, così ponendosi in contrasto non solo con l'art. 21 Cost. ma con tutto lo spirito pluralistico e democratico che informa il nostro ordinamento costituzionale»* (Lemme, 1990, p. 4). Il giudizio in via incidentale si conclude con la pronuncia di accoglimento della questione di legittimità per contrasto con il principio di tassatività della fattispecie, contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale di cui all'art. 25 della Costituzione. La pronuncia precisa che la tassatività, o sufficiente determinatezza

<sup>9</sup> Nei reati permanenti acquista rilevanza giuridica non solo l'attività del soggetto che realizza la lesione del bene protetto ma, altresì, quella successiva di mantenimento, per un apprezzabile lasso temporale, dello stato antigiuridico.

<sup>10</sup> Coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del reato, non richiedendosi il perseguimento di finalità ulteriori da parte dell'agente.

della fattispecie incriminatrice, non attiene esclusivamente alla sua formulazione linguistica – ossia ai c.d. elementi descrittivi, quelli, cioè, che traggono il loro significato dalla realtà dell'esperienza sensibile (Fiandaca & Musco, 1995) – ma implica anche la verificabilità empirica del fatto da essa disciplinato. Secondo la Suprema Corte, infatti, *«nella dizione dell'art. 25 Cost. che impone espressamente al legislatore di formulare norme concettualmente precise sotto il profilo semantico della chiarezza e dell'intelligibilità dei termini impiegati, deve ritenersi anche implicito l'onere di formulare ipotesi che esprimano fattispecie corrispondenti alla realtà (...)». Sarebbe infatti assurdo ritenere che possano considerarsi determinate in coerenza col principio di tassatività della legge, norme che, sebbene concettualmente intellegibili, esprimano situazioni e comportamenti irreali o fantastici o comunque non avverabili e tantomeno concepire disposizioni legislative che inibiscano o ordinino o puniscano fatti che per qualunque nozione ed esperienza devono considerarsi inesistenti o non razionalmente accettabili»* (Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96, p. 808). La formula legislativa dell'art. 603 c.p. impiegherebbe, cioè, elementi descrittivi privi di obiettivo riscontro nella realtà concreta, con conseguente impossibilità di accertare, in maniera inoppugnabile, quel fenomeno di dipendenza psicologica richiesto dalla fattispecie incriminatrice. In sostanza, tali elementi risulterebbero indeterminati in quanto, alla descrittività dei medesimi sul piano meramente linguistico, non corrisponderebbero tipologie delittuose sufficientemente delineate nella realtà sociale (Fiandaca & Musco, 1995).

La maggior parte della dottrina che aderisce a tale orientamento adduce, per un verso, vistose carenze sul piano della tecnica di redazione della fattispecie penale nei suoi elementi descrittivi (Fiandaca & Musco, 1995) e, per altro verso, l'assenza di un criterio scientifico che consenta di accertare, in maniera incontrovertibile, l'esistenza di un rapporto di sudditanza psicologica tra «succubo» e «incubo». A colmare tale lacuna non sarebbe sufficiente il ricorso ad elementi normativi extragiuridici – i c.d. *Wertbegriffe* di scuola tedesca, ossia gli elementi rinviati a norme sociali o di costume, quali ad es. il comune sentimento del pudore *ex art. 529 c.p.* per attribuire contenuto alla fattispecie degli atti osceni (*art. 527 c.p.*) – stante la natura irripetibile dei rapporti interpersonali e, pertanto, l'impossibilità di ricondurli ad un modello di riferimento astratto (Lemme, 1990). In sintesi, l'inafferrabilità del bene protetto si traduce nella conseguente inafferrabilità delle condotte che lo ledono. I principali detrattori della pronuncia del 1981 appuntano le loro critiche sulla struttura del reato abrogato – a forma libera causalmente orientato (Coppi, 1983) – o sull'impiego di tecniche di riforma del pensiero (c.d. *brainwashing*), attuate mediante strumenti di controllo elettronico e chirurgico (Del Re, 1983), prefigurando scenari fantascientifici secondo Lemme (1990). Nessuna delle posizioni dissenzienti, tuttavia, sembra superare i rilievi della Suprema Corte in tema di verificabilità concreta dell'evento lesivo da cui dipende la sussistenza del reato abrogato.

L'abrogazione della previsione codicistica non pare, tuttavia, coincidere con la negazione del plagio sul piano fenomenico. A far data dalla pronuncia del giudice delle leggi si sviluppa un acceso dibattito scientifico in materia: parte della dottrina penalistica e psichiatrica lamenta, infatti, il vuoto normativo in ordine alla tutela dell'integrità psichica dell'individuo conseguente all'abrogazione della norma *ex art. 603 c.p.*, soprattutto alla luce dei profondi

mutamenti sociali che caratterizzano l'attuale momento storico<sup>11</sup>. Non a caso, il panorama normativo italiano dell'ultimo trentennio è interessato da numerose proposte legislative in tema di «manipolazione mentale», presentate in entrambi i rami del Parlamento e tese all'introduzione di una disciplina a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili sul piano psichico.

I primi segnali in tale direzione si ravvisano nel Disegno di legge Russo Iervolino-Vassalli del 1988, denominato «Atti lesivi della capacità di autodeterminazione del minore», che sanziona qualsiasi attentato alla formazione della personalità della vittima, in ragione dell'imaturità e della suggestionabilità connaturate alla sua particolare condizione. È, però, a partire dagli inizi del nuovo millennio che il dibattito in ordine al fenomeno della soggezione psichica si intensifica considerevolmente, anche in ragione di nette prese di posizione in ambito Europeo<sup>12</sup>. Al novembre 2001 risale la proposta di legge, presentata dal Sen. Meduri, atta a contrastare il fenomeno della «manipolazione psicologica» (DDL n. 800) mentre quasi un anno dopo, la Sen. Alberti Casellati è prima firmataria del DDL n. 1777 - recante «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale» e successivamente accorpato al DDL 800 - che vanta un singolare *iter* parlamentare: approvato nel 2004 dalla Commissione Giustizia del Senato, poi dalla Commissione Sanità e da quella Affari Costituzionali, si arresta, tuttavia, in aula nel settembre 2005<sup>13</sup>. La questione si ripropone, in termini analoghi, ad iniziativa del Dep. Milanese con il DDL n. 4718 del febbraio 2004, che propugna nuovamente l'introduzione dell'art. 613-*bis*, rubricato «Manipolazione mentale». Nel novembre dello stesso anno, il Dep. Serena (DDL n. 5440) «reclama la necessità di un intervento atto a colmare il vuoto legislativo che l'abrogazione del reato di plagio ha prodotto» mediante una serie di disposizioni di contrasto al fenomeno della manipolazione mentale. Di tenore sostanzialmente analogo rispetto a quelli precedenti, anche il DDL n. 5511 del Dep. Perrotta, risalente al dicembre successivo. L'introduzione dell'art. 613-*bis* nel codice penale viene nuovamente promossa mediante una serie di interventi che si succedono in un brevissimo arco temporale: il DDL n. 3225 del novembre 2007, a firma del Dep. Pissicchio; il DDL n. 569 del maggio 2008, proposto dal Sen. Caruso e, ultimo in ordine di tempo, il DDL n. 1644, presentato dal Dep. Farina nel settembre 2008. Al momento in cui si scrive, nessuna delle proposte di legge è pervenuta ad approvazione.

Assai differente appare il quadro giuridico-normativo sammarinese in merito alla tematica plagiaria: nell'ordinamento della Repubblica di San Marino, infatti, non è mai stato espressamente contemplato il reato di plagio. La prima codificazione penale del 15 settembre 1865, nota come codice Zuppetta, punisce con la prigionia la detenzione e il sequestro di persona [*Art. 471. Chiunque, senza legittima autorità, tenga detenuto o sequestrato un individuo per qualunque scopo (...)*], prevedendo un aggravamento di pena qualora alla condotta illecita principale si accompagnino lesioni personali o «altro misfatto» in danno della vittima (art. 472). La pena dei «lavori pubblici da cinque a sette anni» è comminata, invece, per «*chiunque faccia cadere in ischiavitù un cittadino Sammarinese*» (art. 474), anticipando di un

<sup>11</sup> Il riferimento è d'obbligo alla recente affermazione di gruppi a carattere pseudo religioso, esoterico e occultistico.

<sup>12</sup> Il Consiglio d'Europa, con Raccomandazione 1412 del giugno 1999, sollecita gli Stati membri a porre in essere specifici programmi di vigilanza e informazione preventiva in materia settaria, volti ad un'efficace tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili.

<sup>13</sup> Verrà riproposto dalla Sen. Casellati nel giugno 2006.



ventennio l'analoga disposizione di cui all'art. 145 del codice Zanardelli in materia di tutela penale dello *status libertatis*.

La fattispecie di «Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù» sopravvive nell'ordinamento attuale ed è disciplinata dall'art. 167 del codice penale del 1975. I commentatori della norma (Selva, 2010) rilevano, tuttavia, come la scarna formulazione originaria del predetto articolo sia stata innovata radicalmente dalla novella legislativa n. 97 del 2008, recante norme in materia di «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere», fornendo una descrizione dettagliata - e ossequiosa della legislazione internazionale in materia - delle condotte penalmente rilevanti. Conformemente alla riforma introdotta, l'elemento oggettivo del misfatto è costituito da «*condizioni di segregazione ed assoggettamento all'altrui potere, attuata con violenza, inganno, minaccia, abuso di autorità, corruzione o promessa di vantaggi*» (Selva, ?, 293), rilevando, altresì, la condotta di approfittamento della situazione di inferiorità fisica o psichica della vittima, nonché dello stato di necessità in cui versa al medesimo. La libertà personale – da intendersi come il complesso delle manifestazioni di libertà individuale - rappresenta il bene tutelato dalla previsione codicistica, mentre le condotte penalmente apprezzabili si sostanziano in uno stato (di fatto) di totale assoggettamento della vittima al potere altrui. In particolare, per quanto concerne la riduzione in schiavitù, essa si manifesterebbe mediante l'esercizio, sul soggetto passivo, degli attributi corrispondenti al diritto di proprietà<sup>14</sup>. Le analogie con l'omologo istituto contemplato dall'art. 600 del codice Rocco («Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù») sono evidenti. Merita sottolineare come entrambe le previsioni siano state oggetto di riscrittura<sup>15</sup>, giustificata dall'esigenza di una più puntuale tipizzazione delle condotte rilevanti e diretta a sanare le incertezze esegetiche sorte *ante* riforma.

La mancata previsione della fattispecie plagiaria nella normativa sammarinese denota tutt'altro che scarso interesse per il fenomeno, come si evince dal progetto del codice penale del 1975, per la stesura del quale il Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 14 novembre 1960, nomina una Commissione scientifica *ad hoc*, affidandone la presidenza a S.E. Leonardo Giocoli, Giudice delle appellazioni in carica. Nell'ottobre 1966 detta Commissione, esauriti i lavori, presenta il testo del progetto (Delibera Congr. Stato, 31 maggio 1968) il quale, sottoposto a ratifica al termine di un complesso *iter* che impegna l'organo legislativo per oltre un quinquennio (Congr. Stato, 25 luglio 1968; Comm. cons., 1974), introduce una nuova formulazione dell'art. 167 e della fattispecie in esso contemplata, restringendone l'originario ambito applicativo. L'ipotesi di riduzione in stato di totale soggezione viene, infatti, espunta dal dettato normativo precedente, in quanto ritenuta non affine a quella della riduzione in schiavitù e coincidente, piuttosto, con l'istituto del plagio come disciplinato dal legislatore penale italiano.

Le conclusioni del vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale che movimentava il panorama oltreconfine suscitano, nella Commissione, il timore che una fattispecie ambigua e indeterminata come quella plagiaria possa minare particolari vincoli ideologici o educativi tra gli individui, ancorché di natura eterodossa. Si sostiene, inoltre, che, qualora la relazione produca un'effettiva limitazione della libertà personale, altre valide previsioni criminose soccorrano

<sup>14</sup> Traduzione normativa della nozione di schiavitù dettata dalla Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926.

<sup>15</sup> La riscrittura dell'art. 600 c.p. italiano è avvenuta ad opera della novella legislativa n. 228 dell'11 novembre 2003.

nell'impianto codicistico sammarinese (Rel. progetto cod. pen., 57-58). Si tratta, in sostanza, di una scelta di opportunità, maturata sulla scorta della diatriba sorta nell'ordinamento italiano. Attualmente, vi è in essere uno studio per una proposta di iniziativa legislativa popolare al fine di introdurre il reato di plagio nell'ordinamento del piccolo stato del Titano.

### **Bibliografia**

Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, Comm. Consiliare, Rel. illustrativa per l'approvazione del nuovo codice penale, 1974.

Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino, Comm. Consiliare, Rel. sul progetto del nuovo codice penale, 1974

Coppi, F. (1983). Plagio. In *Enciclopedia del Diritto*. (Vol. XXXIII, p. 932). Milano: Giuffrè.

Del Re, M.C. (1983). Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica. *Giustizia penale*, II, 169.

Fiandaca G., & Musco, E. (1995). *Diritto penale: Parte generale* (3rd ed.). Bologna: Zanichelli.

Flick, G.M. (1972). *La tutela della personalità nel delitto di plagio*. Milano: Giuffrè.

Lemme, F. (1990). Plagio. In *Enciclopedia Giuridica* (Vol. XXIII, pp. 1-5). Roma: Istituto della Enciclopedia italiana.

Manzini, V. (1964). In G.D. Pisapia (Ed.), *Trattato di diritto penale italiano* (Vol. VIII, pp. 649). Torino: UTET.

Molè, M. (1982). Plagio. In *Novissimo Digesto. Italiano* (Vol. XIII, pp. 116-121). Torino: UTET.

Moravia, A. (1969). *Sotto il nome di plagio*. Milano: Bompiani.

Selva, A. (2010). *Commento al codice penale della Repubblica di San Marino* (2nd ed.). San Marino: AIEP

### **Sentenze e atti normativi**

Consiglio d'Europa, Raccomandazione n. 1412, giugno 1999.

DDL n. 1644/2008, «Introduzione dell'art. 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 569/2008, «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 3225/2007, «Introduzione dell'art. 613-*bis* del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 5511/2004, «Introduzione dell'art. 613-*bis* del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 5440/2004, «Disposizioni in materia di contrasto della manipolazione mentale».

DDL n. 4718/2004, «Introduzione dell'art. 613-*bis* del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 1777/2002, «Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale».

DDL n. 800/2001, «Norme per contrastare la manipolazione psicologica».

Codice penale della Repubblica di San Marino (1865). Pesaro: Annesio Nobili.

Congr. di Stato della Repubblica di San Marino, delibera 31 maggio 1968, n. 16.

Congr. di Stato della Repubblica di San Marino, delibera 25 luglio 1968, n. 1.

Cass. pen. sez. II°, 26 maggio 1961, Greco, in *Giustizia penale*, 1961, II, pp. 151 ss.

Corte Ass. Roma, sez. I°, 14 luglio 1968, in *Archivio penale*, pp. 322 ss.

Corte App. Roma, 28 novembre 1969, in *Foro italiano*, 1972, II, pp. 2 ss.

Corte Cost., 9 aprile 1981, n. 96, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1981, pp. 806 ss., con nota critica di Grasso.

Repubblica di San Marino, legge 20 giugno 2008, n. 97 «Prevenzione e repressione della violenza contro le donne e di genere».